

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19401 Anno 2022

Presidente: LUCIOTTI LUCIO

Relatore: CHIESI GIAN ANDREA

Data pubblicazione: 16/06/2022

### ORDINANZA

sul ricorso n. 22868-2021, proposto da:

..... (C.F. ....), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI ..... e f....., presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA .....

**- ricorrente -**

### **contro**

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore *p.t.*, legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

**- controricorrente -**

5474  
22

avverso la sentenza n. 132/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò a un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di alcune cartelle di pagamento rimaste inevase;

che il contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Pistoia che, con sentenza n. 86/19, rigettò il ricorso;

che avverso tale decisione propose appello

innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 132/2021, depositata il 4.2.2021, rigettò il gravame e confermò l'impugnata sentenza osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che l'istanza di rateizzazione

presentata dal agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, cionondimeno configura "un atto incompatibile [da un lato] con la volontà di avvalersi della prescrizione [e, dall'altro] con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, ult. cpv.);

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;

che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 cod. civ. *"in ordine agli atti idonei ad interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 del DPR 29.9.1973, n. 602"*, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato implichi una rinuncia implicita ad avvalersi della prescrizione;

che il motivo è infondato;

che questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;

che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'*an* della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del

debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;

che, non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente (ed ulteriormente approfondite nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.): 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che *"in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)"* e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà *infra* - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che *"il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede*

altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,,  
occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento  
desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la  
dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio  
"(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non  
presuppongono il riconoscimento del debito". Così la richiamata  
Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735] o che lo stesso  
riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla  
volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche  
essere tacito e concretarsi in un comportamento  
obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la  
pretesa del creditore", ulteriormente precisando che "l'indagine  
diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca  
riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei  
poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è  
sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione"  
(cfr. p. 5 della motivazione, sub 7);

che, sotto tale profilo, peraltro, il motivo pecca di specificità ex  
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché, tanto dalla  
sentenza impugnata (cfr. p. 1, sub 3, lett. b), quanto dal  
ricorso (cfr. p. 7, ultimo rigo del penultimo cpv.), emerge che  
l'aver presentato istanza di rateizzazione a titolo meramente  
cautelare è circostanza allegata in appello, mentre parte  
ricorrente non chiarisce se e come essa fu proposta innanzi alla  
C.T.P. - con conseguente novità della stessa; né, ancora,  
risulta riprodotta in ricorso l'istanza di rateizzazione avanzata  
dal contribuente, essendo così in ogni caso preclusa al Collegio  
qualsivoglia verifica in ordine all'effettiva natura meramente  
cautelare di essa;

che, passando alla disamina del secondo profilo innanzi  
esposto, poiché non si vede come il contribuente possa

richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160);

da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore dell'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di GIUSEPPE MONTAGNA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022

